

BGer 5A_593/2018 vom 21. September 2018

Bundesgericht, 2018-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_593_2018

FR: TF 5A_593/2018 du 21 septembre 2018

IT: TF 5A_593/2018 del 21 settembre 2018

Erwägungen

E. 1.1

Decisioni in tema di rigetto provvisorio dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell' art. 90 LTF , poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 1.2

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 1.3

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .

Non possono essere adottati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, è ammissibile una nuova argomentazione giuridica: il Tribunale federale può esaminarla liberamente in virtù del principio iura novit curia (art. 106 cpv. 1 LTF) anche se la medesima non è stata sollevata avanti all'autorità inferiore, a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della

decisione impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con rinvii).

E. 2.1

Il ricorrente lamenta una violazione dell' art. 82 LEF .

Egli rileva che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione è stata promossa da cinque persone - B.B._____, C.B._____, D.B._____, E.B._____ e F.B._____ - mentre il precetto esecutivo indicava unicamente tre creditori - B.B._____, C.B._____ e F.B._____ (quest'ultimo peraltro in modo non del tutto chiaro) - e sostiene che " sia il Pretore che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello avrebbero dovuto rilevare d'ufficio tale incongruenza e respingere l'istanza " almeno per quanto concerne D.B._____ ed E.B._____.

Il ricorrente ritiene poi che l'istanza avrebbe dovuto essere respinta anche per quanto riguarda B.B._____, C.B._____ e F.B._____. Egli evidenzia che il credito posto in esecuzione appartiene a più creditori e ne trae la seguente conclusione: o esso è stato trasmesso ai cessionari " in mano comune " ("gemeinschaftliche Gläubigerschaft"; DTF 140 III 150 consid. 2.2.2), per cui l'esecuzione non poteva essere promossa soltanto da tre cessionari, o esso va invece considerato quale credito " per quote " ("Teilgläubigerschaft"; DTF 140 III 150 consid. 2.2.3), per cui l'esecuzione difetterebbe dell'indicazione circa la quota rispettiva dei tre cessionari.

E. 2.2

Tali argomentazioni giuridiche non sono state presentate in sede cantonale e sono quindi nuove. Esse da un lato si fondano su circostanze che divergono da quelle stabilite nel giudizio impugnato (segnatamente il fatto che i creditori indicati nel precetto esecutivo non corrisponderebbero a quelli che hanno poi promosso l'istanza di rigetto dell'opposizione; v. supra consid. in fatto A.b), dall'altro necessiterebbero di accertamenti di fatto che tale giudizio non contiene (segnatamente di elementi che permettano di qualificare lo statuto della pluralità dei creditori). Il ricorrente, inoltre, nemmeno pretende che l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto rispettivamente incompleto (art. 9 Cost.). In tali condizioni, le (nuove) critiche ricorsuali non possono che essere dichiarate inammissibili (v. supra consid. 1.3).

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni all'istanza di effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.